

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/02494

Del: 01/04/2026

Esecutivo Da: 01/04/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

PUI- Nazionale "Città Metropolitana di Firenze" - LINEA OPERATIVA 1 - Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati - Accordo quadro AQ0996/2026 denominato "Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: scuola Aquilone Rosso ed altre" (Codici opera 250411 e 260048- CUI L01307110484202600064 - CPV 45223200-8) - Rettifica ed integrazione della DD/2026/02388

### DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

#### Premesso che:

- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";
- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 2388/2026 del 31 marzo 2026, con la quale sono stati approvati gli elaborati da porre a base della procedura di gara volta alla conclusione di un accordo quadro AQ0996/2026 con unico operatore economico ex art. 59 d.lgs. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento di "Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: scuola Aquilone Rosso ed altre" (Codici opera 250411 e 260048- CUI L01307110484202600064 - CPV 45223200-8). Al contempo il RUP ha stabilito di dare avvio alla procedura di affidamento dell'intervento in commento ricorrendo alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;

**Dato atto che** la procedura di gara verrà espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START della Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023;

**Dato atto altresì che** con la richiamata determinazione dirigenziale n. 2388/2026 del 31 marzo 2026 è stato previsto il ricorso ad un'indagine di mercato aperta, motivando il mancato utilizzo dell'Elenco degli Operatori Economici della Regione Toscana;

**Tenuto conto che** per mero errore redazionale si scrive nel richiamato provvedimento che saranno invitati alla successiva procedura negoziata operatori con possesso della Categoria OG01, classifica III;

**Ritenuto opportuno precisare che** tale previsione risulta non coerente con quanto stabilito con la richiamata DD/2026/02388, ove si statuisce che ogni contratto attuativo relativo a lavori dell'AQ0996/2026 potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie di lavorazioni, oppure entrambe; in tale ultimo caso ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente. Per tale ragione, in sede di gara, non sarà ammesso il subappalto qualificante;

**Dato atto che** per l'AQ0996/2026, come si evince dalla DD/2026/02388:

- la categoria prevalente è OG01 per l'importo di € 800.000,00, per la quale è richiesta la qualificazione in classifica III;
- la categoria scorporabile è OS21 per l'importo di € 200.000,00, per la quale è richiesta la qualificazione in classifica I;
- non è ammesso il ricorso al subappalto qualificante;

**Ritenuto pertanto di stabilire che:**

- gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso di qualificazione SOA:
  - nella categoria prevalente OG01, classifica III;
  - nonché nella categoria scorporabile OS21, classifica I, ovvero, in alternativa, potranno

partecipare in forma di raggruppamento temporaneo con operatore economico in possesso della suddetta qualificazione;

- resta ferma l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 in materia di requisiti di partecipazione e forme di aggregazione tra operatori economici;

**Ritenuto inoltre opportuno** precisare, per quanto riguarda i criteri preferenziali per indagine:

- nello specifico con riguardo al Criterio A), che il “*Certificazione del personale consistente nel Patentino del perforatore rilasciata da organismi accreditati secondo la norma UNI 11671*” deve essere posseduta dal titolare o dipendente dell'impresa, da dimostrarsi con copia dell'attestato in corso di validità e in caso di personale dipendente, anche tramite il modello Unilav;

- con riferimento al Criterio B), che ai fini della dimostrazione del requisito ed ad integrazione di quanto stabilito con la richiamata DD/2026/02388, dovrà essere prodotto un unico documento riferito al singolo intervento di importo più elevato, costituito alternativamente da:

- Certificato di Esecuzione Lavori (CEL);
- Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) o Certificato di Collaudo;
- per lavori privati, certificazione di corretta esecuzione rilasciata dal Direttore dei Lavori;

Pertanto, non è ammessa la sommatoria di più lavori ai fini del soddisfacimento del criterio;

**Visto** inoltre l'art. 57 co. 1 d.lgs. n. 36/2023; Visto il Decreto n. 3795/2024 del 31 dicembre 2025, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2024, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,9%;

**Dato atto che**, per garantire le pari opportunità generazionali di genere e di inclusione lavorativa, tenuto conto della tipologia di intervento, si ritiene opportuno applicare clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta, il mancato rispetto delle quali comporta l'applicazione di penali;

**Visto** il Capitolato speciale d'appalto allegato ed approvato alla DD/2026/02388 ed in particolare l'art. 11 bis, recante “Clausole sociali”;

**Dato atto che** per mero errore redazionale non è stato previsto, con riferimento all'assolvimento delle pari opportunità generazionali di genere e di inclusione lavorativa, che “*Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed una quota pari almeno al 15 per cento all'occupazione femminile*”;

**Ritenuto opportuno** integrare il suddetto articolo del CSA, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma (in particolare il 3 bis), che preveda il suddetto obbligo per le imprese partecipanti alla procedura di gara;

**Visto inoltre** l'art. 20 del CSA e, in forza di quanto sopra, ritenuto opportuno integrare il medesimo articolo prevedendo al co. 7 una nuova lettera c) secondo la quale, *“nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali per l'occupazione giovanile ed il 15% per l'occupazione femminile di cui all'art. 11 bis, comma c bis del presente Capitolato Speciale d'Appalto”* (come integrato con il presente provvedimento), *“si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e 1,5 per mille, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto per ogni giorno di ritardo a decorrere rispetto al termine indicato al successivo paragrafo (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP)”*;

**Dato atto, infine, che** il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, art. 53 d.lgs. n. 165/2001, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 d.lgs. n. 36/2023;

#### **Richiamati/e:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

**Dato atto altresì** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

#### **Visti:**

- il d.lgs. 36/2023;

- l'art. 107 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. a rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. 2388/2026 del 31 marzo 2026, recante *“PUI- Nazionale “Città Metropolitana di Firenze” - LINEA OPERATIVA 1 - Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati - Accordo quadro AQ0996/2026 denominato “Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: scuola Aquilone Rosso ed altre” (Codici opera 250411 e 260048- CUI L01307110484202600064 - CPV 45223200-8) – Approvazione documenti e determinazione a contrarre per l'affidamento dell'AQ0996/2026 mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023”*, di precisare che:

- gli operatori economici invitati alla procedura in oggetto dovranno essere in possesso di qualificazione SOA:
  - nella categoria prevalente OG01, classifica III;
  - nonché nella categoria scorporabile OS21, classifica I, ovvero, in alternativa, potranno partecipare in forma di raggruppamento temporaneo con operatore economico in possesso della suddetta qualificazione;
- resta ferma l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 in materia di requisiti di partecipazione e forme di aggregazione tra operatori economici;

2. di precisare inoltre che, per quanto riguarda i criteri preferenziali per indagine:

- nello specifico con riguardo al Criterio A), che il *“Certificazione del personale consistente nel Patentino del perforatore rilasciata da organismi accreditati secondo la norma UNI 11671”* deve essere posseduta dal titolare o dipendente dell'impresa, da dimostrarsi con copia dell'attestato in corso di validità e in caso di personale dipendente, anche tramite il modello Unilav;

- con riferimento al Criterio B), che ai fini della dimostrazione del requisito, dovrà essere prodotto un unico documento riferito al singolo intervento di importo più elevato, costituito alternativamente da:

- Certificato di Esecuzione Lavori (CEL);
- Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) o Certificato di Collaudo;

- per lavori privati, certificazione di corretta esecuzione rilasciata dal Direttore dei Lavori;

Pertanto, non è ammessa la sommatoria di più lavori ai fini del soddisfacimento del criterio;

3. di integrare il Capitolato speciale d'appalto allegato ed approvato con il richiamato provvedimento.

In particolare, l'art. 11 bis, recante "Clausole sociali", deve essere integrato con il seguente nuovo comma 3 bis:

*"Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed una quota pari almeno al 15 per cento all'occupazione femminile";*

L'art. 20, recante "Penali", deve essere integrato con la seguente lett. c) del co. 7:

*"Nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali per l'occupazione giovanile ed il 15% per l'occupazione femminile di cui all'art. 11 bis, comma c bis del presente Capitolato Speciale d'Appalto" (come integrato con il presente provvedimento), "si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e 1,5 per mille, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto per ogni giorno di ritardo a decorrere rispetto al termine indicato al successivo paragrafo (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP)";*

4. di confermare per il resto quanto già statuito con DD/2026/02388;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

